

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Veneto, III Sezione, sentenza 3 luglio 2009, n. 2100

La cancellazione dall'albo del presidente di seggio non può fondarsi esclusivamente su un'irregolarità segnalata da un candidato, ma ne deve seguire ad un'istruttoria volta ad accertare, in contraddittorio con le parti, sia la verità dei fatti sia la gravità della condotta del presidente di seggio.

Omissis

Il ricorrente è stato iscritto all'Albo delle persone idonee alle funzioni di Presidente di seggio elettorale dal giugno 1995 ed ha svolto tali funzioni sino al 28 maggio 2007, data nella quale si sono svolte le elezioni comunali in (...).

Con nota del 30 ottobre 2007 il Presidente della Corte di Appello comunicava al sig. (...) l'avvio del procedimento volto alla cancellazione del suo nominativo dal predetto Albo per presunte irregolarità verificatesi nel corso delle operazioni elettorali.

Omissis

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

È pacifico, innanzitutto, che tanto l'iscrizione quanto la cancellazione dall'Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di Presidente di seggio costituiscono espressione di una potestà amministrativa, cui è correlata, in capo agli elettori iscritti, una situazione soggettiva, certamente tutelabile - attesa la loro posizione differenziata e qualificata - di interesse legittimo, distinta dal diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che la giurisdizione del G.A. non è, sotto tale profilo, oggetto di possibile eccezione.

Nel merito il Collegio, premesso che appare opportuno trattare congiuntamente ambedue le censure in quanto strettamente connesse, osserva che sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non c'è ragione di discostarsi, l'organo preposto alla gestione dell'Albo dei Presidenti di seggio, prima di procedere alla cancellazione di un soggetto iscritto deve adeguatamente considerare, dandone poi conto nella motivazione del provvedimento, l'effettiva gravità dell'inadempienza, il pregiudizio effettivamente arrecato alla regolarità del procedimento elettorale, la colpevolezza, gli eventuali precedenti sfavorevoli, nonché il comportamento successivo dell'interessato, con particolare riguardo all'impegno nell'elidere od attenuare le conseguenze della condotta censurata (cfr. TAR Veneto, I, n. 500/2000; TAR Veneto, I, n. 907/200; Tar Veneto, I, n. 1560/2008).

Orbene, nella fattispecie, non risulta dagli atti di causa che una siffatta valutazione sia stata operata.

Dalla lettura del provvedimento si evince, infatti, che la cancellazione del ricorrente si fonda esclusivamente sulla irregolarità segnalata dalla candidata Sindaco (...) nell'esposto del 6 luglio 2007, alla quale non ha fatto seguito alcuna ulteriore istruttoria, nonostante le osservazioni e le controdeduzioni presentate dal ricorrente in sede di memoria difensiva. Attività istruttoria che sarebbe stata invece necessaria, innanzitutto, per verificare l'effettivo svolgimento dei fatti, atteso che la candidata (...), non presente nel seggio, ha dichiarato che il sig. (...) avrebbe permesso la consultazione della lista di sezione, ad uso dei componenti del seggio, ad un cittadino privo di qualsiasi titolo, al fine di consentire l'individuazione delle persone non ancora presentatesi a votare, mentre il ricorrente ha sostenuto di avere personalmente sfogliato la predetta lista e di avere riferito al delegato della lista "(...)" che non si erano ancora presentati alcuni elettori, ma che riteneva, tuttavia, di essere nella media come percentuale di votanti.

Tale ulteriore attività istruttoria avrebbe consentito, infatti, di accertare, in contraddittorio con le parti, sia la verità dei fatti sia la gravità della condotta del ricorrente e quindi di porre tale accertamento a fondamento del provvedimento unitamente agli elementi dai quali è stata desunta la colpevolezza del sig. (...), nonché l'eventuale esistenza di precedenti sfavorevoli a suo carico.

L'aver attribuito fede all'esposto di un soggetto non presente, e non qualificabile come testimone diretto dei fatti contestati al ricorrente, senza un minimo accertamento autonomo dei fatti stessi implica, per contro, che non sussiste alcuna prova attendibile, e comunque diversa dalla denuncia, in ordine alla condotta contestata al sig. (...) e conseguentemente sui presupposti per l'applicazione della sanzione della cancellazione dall'Albo dei Presidenti di seggio al medesimo irrogata sulla base del mero esposto.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Omissis